

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini  
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi Massimo Moser  
Andrea Tinti Michael Schieder

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser  
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher

numero:

01i

del:

2025-01-07

autore:

Andrea Tinti

## Circolare

A tutti i soggetti passivi IVA

### Normativa IVA: alcune novità

La seguente circolare fornisce brevi informazioni sulle alcune novità in materia di IVA.

#### 1 Prestito e distacco di personale soggetto ad IVA 22%

Per i nuovi contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 per il prestito il distacco o l'assegnazione di personale, il servizio deve essere addebitato con l'aliquota IVA del 22%<sup>1</sup> indipendentemente dall'entità del corrispettivo pattuito. Ciò significa che sono abolite dalla stessa data le disposizioni del 1988<sup>2</sup>, che non assoggettavano all'IVA questi servizi anche se effettuate verso un corrispettivo.

#### 2 Cessione intracomunitaria con ritiro entro 90 giorni

Come per le esportazioni con trasporto o spedizione a carico del cessionario **extra Ue**<sup>3</sup> dal 1° settembre 2024 è stata fissata una scadenza di 90 giorni anche per le **cessioni intracomunitarie** di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario<sup>4</sup>, in base alla quale i beni devono essere pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna. Se ciò non può essere **provato**, viene comminata una sanzione amministrativa pari al 50% dell'IVA non applicata. La sanzione descritta non si applica, tuttavia, se nei 30 giorni successivi la fattura è regolarizzata ed è eseguito il versamento dell'IVA<sup>5</sup>.

#### 3 Soppressa la c.d. autofattura denuncia mediante documento TD20 e riduzione sanzioni

L'acquirente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura o con emissione di fattura irregolare, è punito, salva la responsabilità del cedente / prestatore, con la sanzione pari dal 1.9.2024<sup>6</sup> del 70% (non più del 100%) dell'IVA con un minimo di € 250 per ogni singola violazione, sempre che non provveda a **comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia** delle entrate, **tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima**<sup>7</sup>, entro novanta giorni dal termine in cui do-

1 Art. 16-ter, DL n. 131/2024 convertito con L. 14.11.2024 n. 166

2 Art. 8 comma 35 della L. 67/88

3 Art. 8, c 1, lett. b) DPR 633/1972

4 Art. 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

5 Art. 2 DLgs. 14.6.2024 n. 87

6 Art. 2, comma 1, lett. d), n. 7 e 9, D.Lgs. n. 87/2024

7 Tuttavia, fino ad oggi l'Agenzia non ha emanato alcun provvedimento al riguardo. D'altro canto, accantonata la possibilità del ricorso all'autofattura denuncia non resterebbe che l'adozione di una comunicazione da trasmettere attraverso i canali tradizionali.

In questo senso, in assenza di diverse indicazioni e in attesa che vengano forniti dall'Agenzia delle Entrate gli strumenti necessari, il cessionario o committente potrebbe inviare una **PEC** indirizzata sia al proprio Ufficio territoriale di competenza che a quello a cui

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), zertifizierte E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA  
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

veva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare<sup>8</sup>. È stata quindi abolita la possibilità ovvero l'obbligo per l'acquirente di trasmettere una fattura **TD20** in presenza delle irregolarità citate. E' inoltre stato escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto **derivati da un requisito soggettivo** del predetto emittente non direttamente verificabile.

#### 4 Franchigia Iva per le attività dei piccoli in altri Paesi Ue

Dal 1° gennaio 2025 regime di franchigia Iva anche per le attività svolte in altri Stati Ue<sup>9</sup>. Viene esteso l'esonero dall'Iva ai piccoli contribuenti che compiono cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati Ue.

Il nostro ordinamento consente il regime di esonero, e le connesse semplificazioni, ai contribuenti con fatturato annuo nazionale non superiore a 85mila euro, e non superiore a 100mila euro in tutti gli Stati membri, solo se persone fisiche.

La novella normativa<sup>10</sup> si compone sostanzialmente in due parti, tra loro speculari (anche se non del tutto)

- a) la disciplina del regime di franchigia applicato in Italia al «soggetto passivo persona fisica» stabilito in altro Stato Ue;
- b) la disciplina del regime di franchigia applicato in altri Stati Ue al «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato».

Per potersi avvalere di tale regime occorrono una comunicazione preventiva e delle comunicazioni periodiche all'Agenzia delle Entrate.

#### 5 Territorialità IVA eventi streaming

Viene introdotto<sup>11</sup> (dal 1.1.2025) un criterio di territorialità specifico per le “prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie”, rese nei confronti di **privati consumatori**, quando le predette attività sono trasmesse **in streaming o rese virtualmente disponibili**. Tali prestazioni dovranno considerarsi rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato, se **il committente privato** consumatore è ivi domiciliato o ivi residente senza domicilio all'estero.


Rimane, invece, fermo il criterio generale per i servizi **B2B** per l'accesso virtuale agli eventi, per i quali l'operazione assume rilevanza territoriale ai fini IVA nel **luogo di stabilimento del committente**.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



spettano i controlli sul fornitore, nella quale siano indicati i dati del cedente o prestatore, la data di effettuazione e la descrizione dell'operazione, l'imponibile, l'imposta o, in assenza di questa, il titolo di esenzione o di non imponibilità e, più, in generale, tutte le informazioni richieste dall'art. 21 del DPR 633/72. Il recapito dell'Ufficio competente è reperibile grazie all'apposita funzionalità ("Trova l'ufficio"), presente nel sito delle Entrate.

<sup>8</sup> Art. 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. n. 471/97

<sup>9</sup> Dlgs 180/2024, in recepimento della direttiva (UE) 2020/285

<sup>10</sup> nuovo Titolo V-ter DPR 633/1972, da parte degli operatori nazionali.

<sup>11</sup> Dlgs 180/2024, Integrando l'art. 7-quinquies lett. a) del DPR 633/72,